

COMUNE DI DOSSENA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 nella seduta del
29.11.2007

Titolo I

IL COMUNE

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Dossena è un Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune è il primo ed il più immediato luogo di esercizio e di rappresentanza dei principi democratici.

Art. 2 - Principi e Finalità

Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività dell'amministrazione.

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali.

Il Comune di Dossena pone alla base della sua azione il riconoscimento della persona umana come soggetto ed oggetto di dignità, centralità e priorità nelle Istituzioni e la valorizzazione della famiglia come nucleo sociale primario della Comunità. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125.

Il Comune tutela e promuove i diritti dei cittadini, operando per la parità giuridica, sociale ed economica e per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio.

Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, dalle famiglie, dalle Associazioni appositamente costituite e dalle Organizzazioni di Volontariato secondo modalità che potranno essere stabilite di volta in volta.

Il Comune sostiene ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, tutelando con massima attenzione l'ambiente.

La protezione della natura e la tutela dell'ambiente in generale rientrano tra le finalità principali del Comune di Dossena.

Art. 3 - Sede e Territorio Comunale

Il territorio del Comune si estende per Km² 19 confinando con i Comuni di San Pellegrino Terme, Serina, Oltre il Colle, Roncobello, Lenna, San Giovanni Bianco, Camerata.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Attualmente il Consiglio si riunisce nel vecchio palazzo comunale (piano terra) in Via Carale. Poiché detto palazzo necessita di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche, gli uffici comunali sono ubicati in Via Chiesa nell'edificio della locale Scuola Materna "Astori".

Presso la sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Il Segretario Comunale o suo delegato, avvalendosi degli Uffici, cura l'affissione degli atti e ne è responsabile.

Al fine di garantire a tutta la Comunità una informazione adeguata sull'attività del Comune, sono previste anche altre forme di pubblicità, utilizzando stampe, mezzi radiofonici e televisivi e quant'altro si ritenga necessario per raggiungere i fini statuari; è fatto divieto in ogni caso di fare propaganda politica da parte degli Amministratori Comunali utilizzando questi momenti di informazione sull'attività dell'Ente.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

Stemma identificativo del Comune di Dossena autorizzato con D.P.C.M. n. 4057 in data 24 Ottobre 1986 ricorda nell'aquila e nella montagna l'altitudine del comprensorio, posto a circa 1000 metri sul livello del mare, nella caverna le miniere note già verso il 1500 – 1000 a.c., nell'albero i boschi di castagno, nella croce la Chiesa Plebana dalla quale dipendevano 24 Parrocchie.

Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di bianco e di azzurro ornato di ricchi fregi d'argento caricato dello stemma di cui al precedente comma.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 4057 in data 30 Ottobre 1986.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Titolo II

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 5 - Diritto alla partecipazione

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, promuove la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, riconoscendone il valore di strumento essenziale per porre, come elemento principale della vita della Comunità locale, la tutela dei diritti dei cittadini nella più ampia acquisizione di vera democrazia.

Art. 6 - Libera forma associativa

1. L'Amministrazione, per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati, tiene un elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento. Le Associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro, ma, in linea generale, di servizio alla Comunità.

Art. 7 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, indirizzate al Sindaco su fogli di idonea forma, debitamente firmate, devono essere presentate alla Segreteria del Comune.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

4. Le istanze saranno esaminate dalla Giunta Comunale nella prima seduta ordinaria successiva alla presentazione. La Giunta Comunale deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta

Comunale, se l'oggetto dell'istanza riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso, per l'adozione degli opportuni provvedimenti. L'iter procedurale di cui sopra potrà essere prorogato qualora sussistano speciali ragioni che non consentono la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga. Al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco, entro 30 giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

6. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Titolo III

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8 - Referendum consultivo

1. Per verificare la corrispondenza tra gli orientamenti dei cittadini e l'attività degli Organi comunali, possono essere indetti referendum consultivi su argomenti di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum può essere richiesto:

a) dal 40% dei cittadini elettori;

b) dalla Giunta Comunale;

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;

b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe ed i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) revisione dello Statuto.

4. Sulla ammissibilità della proposta referendaria avanzata dal Comitato promotore o dalla Giunta Comunale, si pronuncia il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Consiglio Comunale può comunque con propria autonoma iniziativa, approvata a maggioranza assoluta, indire il referendum consultivo.

5. Il referendum viene indetto dal Sindaco e dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.

6. Non si procede al referendum se il Consiglio Comunale adotta dei provvedimenti che fanno decadere le motivazioni del referendum stesso.

Art. 9 - Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum consultivo ha validità se vota almeno il 50% + 1 elettore degli elettori aventi diritto.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

3. L'esito del referendum è comunicato dal Sindaco e reso noto tempestivamente alla cittadinanza, a cura dello stesso, con tutti i mezzi ritenuti idonei allo scopo.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione, l'esito del referendum viene sottoposto al Consiglio Comunale per la valutazione e l'adozione delle conseguenti determinazioni.

5. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire all'esito del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia motivazione.

6. Il referendum non può aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 10 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Titolo IV

AZIONE POPOLARE

Art. 11 - L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Art. 12 - Pubblicità degli atti e diritto di accesso del cittadino all'informazione

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti. Apposito regolamento disciplina il diritto di accesso agli atti.

2. Presso l'Ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento in vigore.

Titolo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 13 - Istituzione e ruolo

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia questo Comune riconosce l'istituto del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. L'esercizio delle funzioni, elezione, durata e l'organizzazione degli uffici e ruolo del difensore civico, sono svolte, in accordo con altri Comuni della Valle, dalla Comunità Montana Valle Brembana.

Titolo VI

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 - Norme generali

1. Sono Organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio Comunale.
2. Spettano a questi la funzione di rappresentanza della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Le leggi e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra i vari Organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della Comunità.
4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente. Devono ritenersi compresi nell'assistenza processuale le denunce nei confronti del Sindaco e

Amministratori derivanti da inquinamento delle acque destinate al consumo umano, discarica rifiuti urbani speciali, provvedimenti in materia d'ambiente e ecologia ogni qualvolta risulta trattarsi di responsabilità non personale e comunque non imputabile ad azioni dirette dell'amministratore. Ogni forma di assistenza processuale è esclusa quando trattasi di imputazioni di reati contro la Pubblica Amministrazione. Per gli amministratori e per il personale degli Enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Titolo VII

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, determinando l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e controllandone l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle sue norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di trasparenza, legalità e pubblicità ai fini di assicurare una corretta gestione e l'imparzialità delle decisioni.
4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegati.

Art. 16 - Atti fondamentali

1. La competenza del Consiglio è relativa agli atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo e contenuto generale stabiliti per legge.

Art. 17 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali.

1. I consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale. Il comportamento dei Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta, secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalle leggi.
3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
4. Possono svolgere incarichi, su diretta attribuzione del Sindaco, in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
5. I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune.
6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, le informazioni necessarie per l'esercizio del proprio mandato.
7. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

Art. 18 - Consigliere anziano

1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti (in sede di elezione) è il Consigliere anziano. Solo in caso di parità di voti prevale il Consigliere più anziano d'età.

Art. 19 - Funzionamento

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità degli stessi quando sussista alcuna delle cause previste dalla Legge e procedere all'eventuale surrogazione.

2 La prima convocazione avviene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto e presieduta dallo stesso.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria dal Sindaco che fissa pure il giorno dell'adunanza.

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

7. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

8. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, d'intesa con la Giunta Comunale.

Art. 20 - Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nel caso si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di situazioni eccezionali o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c..

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio Comunale, il consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere comunale.

Art. 21 - Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno vengono depositate in Segreteria, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e con i prescritti pareri, almeno quarantotto ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento, a libera visione di tutti i Consiglieri, fatta salva la convocazione per motivi di urgenza.

2. La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno vengono messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della convocazione.

Art. 22 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di quattro consiglieri. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti, e non intervengono alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

Non concorrono a determinare la validità della seduta:

a) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 23 - Numero per la validità delle deliberazioni.

1. La proposta all'ordine del giorno messa in votazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I Consiglieri che si astengono (che dichiarano di non partecipare al voto) ma non si allontanano dalla sala si computano ai fini della determinazione del numero legale necessario per votare.

3. Nel caso di parità di voto, la votazione si considera infruttuosa e può essere ripetuta per altre due volte nella stessa seduta. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Astensione dei Consiglieri. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

5. Pubblicità delle sedute. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta solo in casi eccezionali e quando ricorrono particolari situazioni motivate e documentate.

6. Votazioni. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il Consiglio vota a scrutinio segreto nei casi stabiliti dalla Legge o dallo stesso Consiglio dandone adeguata motivazione da riportare a verbale.

Art. 24 - Gruppi consiliari e conferenze di capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Non è consentita la costituzione durante il mandato di gruppi diversi da quelli iniziali. Il gruppo consiliare è possibile costituirlo solo all'inizio del mandato.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo secondo il presente Statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari e concorre ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 25 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 26 - Consulte e consulenze

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco possono avvalersi per l'esercizio delle loro funzioni della consulenza e dei pareri di esperti liberi professionisti. Nelle materie di loro competenza (previste per legge) possono

promuovere la formazione di consulte o gruppi di lavoro in grado di esprimere pareri di merito comunque non vincolanti per migliorare il funzionamento degli stessi organi e/o contribuire alla formazione dei progetti e programmi del Comune.

Art. 27 - Incandidabilità – ineleggibilità – incompatibilità - decadenza

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri comunali sono espressamente previste dalla Legge 18.08.2000 n. 267, Titolo III, Capo II. Il Consigliere decade dalla carica per mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive in mancanza di giustificati motivi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale qualora le ragioni e/o giustificazioni presentate non vengano accettate. In ogni caso il Sindaco, a seguito accertamento delle assenze, è tenuto a chiedere al Consigliere le cause giustificative da far pervenire all'Ufficio Segreteria entro 10 giorni dalla notifica della richiesta.

Art. 28 - Dimissioni

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta, indirizzata al Sindaco, con la quale il Consigliere manifesta la sua volontà di rinunciare alla carica.
2. Le dimissioni dei consiglieri sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione all'Ufficio Segreteria e non necessitano di presa d'atto.

Titolo VIII

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita tutte le funzioni non espressamente conferite ad altri organi.
2. La documentazione necessaria per le deliberazioni di Giunta deve essere disponibile per la visione degli Assessori almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvo i casi d'urgenza.

Art. 30 - Elezione e composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da almeno due Assessori, e massimo quattro.
4. Il Sindaco può nominare un assessore non facente parte del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità , eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Art. 31 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla Legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 32 - Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

Art. 33 - Revoca

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta, non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere motivata con ragioni inerenti al mancato rispetto del programma ed al mancato regolare funzionamento dei servizi o per reiterate violazioni di legge e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
6. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal comma precedente, vi provvede il Prefetto.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione mentre alla votazione partecipano solo gli assessori interni al Consiglio. Il Sindaco può anche partecipare alla votazione, non sussistendo l'obbligo dell'astensione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 34 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. In caso di assenza del Sindaco è presieduta dal Vice-sindaco.
4. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro. Delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Ad esse peraltro, possono assistere, per i singoli argomenti di pertinenza e senza diritto di voto, il Difensore Civico, i consiglieri delegati e i professionisti esterni con specifici incarichi che dovranno allontanarsi prima del voto.

6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo.

Art. 35 - Competenze della Giunta

1. Nell'esercizio dell'attività propositiva la Giunta Comunale in particolare:

a) predispone il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predispone, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e triennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) propone i Regolamenti da sottoporsi all'esame e approvazione del Consiglio;

d) propone l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non siano di pertinenza del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi;

3. Spetta alla Giunta deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

4. Spetta altresì alla Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti in generale dal Consiglio.

Art. 36 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono soggette a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno finanziario.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate.

Titolo IX

IL SINDACO

Art. 37 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Per l'esercizio di quanto sopra si avvale degli uffici comunali.
4. Il Sindaco è l'autorità responsabile in emergenza della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione in raccordo con il Prefetto:
 - ✓ ha il diritto/dovere di coordinare tutte le forze intervenute;
 - ✓ si collega con la Prefettura (Settore Protezione Civile) per segnalare la situazione di emergenza e coordinare gli interventi di primo soccorso;
 - ✓ attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di supporto e la struttura comunale di protezione civile (C.O.C.);
 - ✓ chiede al Prefetto l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;

- ✓ dispone per una rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali);
- ✓ assegna i primi compiti di intervento agli organi sanitari e al gruppo comunale di protezione civile;
- ✓ disloca il personale dipendente dal Comune e quello volontario per dirigere il traffico e quant'altro necessario in collegamento con le forze dell'ordine;

5. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono stabilite per legge.

Art. 38 - Il Sindaco e le sue competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, esercita le funzioni conferitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, in particolare:

- a) rappresenta l'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) convoca e presiede la Giunta;
- d) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- e) nomina gli Assessori di cui uno anche tra componenti esterni al Consiglio comunale;
- f) rappresenta il Comune nei consorzi;
- g) nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti dell'apposito albo istituito per Legge;
- h) conferisce deleghe ad Assessori;
- i) assicura il rispetto del programma e sovrintende al funzionamento degli uffici;
- j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;

- k) è il rappresentante legale del Comune per quanto riguarda il potere di costituzione in giudizio, la procura alla lite e la scelta del difensore cui affidare l'assistenza legale e il conferimento della procura alle liti;
- l) emette ordinanze in casi di emergenza sanitaria e di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale;
- m) promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione;
- n) indice lo svolgimento delle consultazioni e dei referendum;
- o) detta direttive per il coordinamento dell'azione amministrativa, garantisce la pubblicità della stessa, il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese;
- p) convoca e presiede personalmente o tramite suo delegato le Commissioni comunali. E' attribuita alle minoranze consiliari la Presidenza delle Commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo o di garanzia;
- q) promuove e conclude gli accordi di programma, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Art. 39 - Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni espressamente previste dalla legge ed in particolare dall'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma due è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può

provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 40 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, o è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
2. Il Vicesindaco esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
3. Le funzioni di Sindaco nel caso in cui l'impedimento temporaneo colpisca sia il Sindaco che il Vice Sindaco, sono svolte dal Consigliere Anziano. Se quest'ultimo è stato nominato Vice-Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Consigliere di maggioranza che segue per numero di voti.

Titolo X

UFFICI E PERSONALE

Art. 41 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica del personale secondo principi di professionalità, funzionalità e responsabilità nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

Art. 42 - Uffici comunali

1. Gli uffici comunali si articolano in aree, settori e servizi.
2. Nell'area si individua la struttura organizzativa dell'Ente finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o più materie omogenee.
3. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento e quanto altro inerente la struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 43 - Criteri di organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree, settori e servizi al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 44 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del Personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 45 - Responsabilità disciplinare del personale: norme applicabili

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio dei dipendenti con rapporti di pubblico impiego, sono disciplinati dalle norme in vigore e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 46 - Responsabili dei servizi: individuazione e funzioni

1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i Responsabili delle aree e dei settori nell'ambito dei dipendenti dell'Ente.

2. Sono diretti amministrativamente dal Segretario Comunale e ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi adottati e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi specifica le competenze dei *Funzionari Responsabili*, funzioni, sostituzioni in caso di assenza o impedimento, rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.

Art. 47 - Il Segretario Comunale: status giuridico e funzioni del Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico del Segretario Comunale, sono stabilite dalla Legge.

2. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, al quale spetta di sovrintendere l'intera gestione dell'Ente, nel caso non venga nominato un esterno al di fuori dell' organico con contratto a tempo determinato. Allo stesso Segretario Comunale può essere conferito l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) in assenza di figura tecnica in ruolo con qualifica idonea.

3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

4. Spetta al Segretario fatte salve le specifiche disposizioni di legge:

a) rogare tutti i contratti, convenzioni e transazioni ricevute in forma pubblica amministrativa in cui è parte il Comune, autenticare scritture e atti unilaterali;

b) partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta avendo cura di redigere i verbali;

c) quale Capo del Personale, partecipare alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale

che non siano riservati espressamente dalla Legge agli organi istituzionali del Comune;

d) adottare provvedimenti di mobilità interna ai servizi e agli uffici (sentito il Sindaco), in osservanza degli accordi decentrati;

e) autorizzare le prestazioni straordinarie del personale;

f) autorizzare i congedi e i permessi del personale;

g) provvedere alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari;

h) esercitare il potere di avocazione nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati;

i) presiedere le commissioni di concorso in caso di assunzione di personale;

j) ricevere l'atto di dimissioni del Sindaco.

Titolo XI

I SERVIZI

Art. 48 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 49 - Aziende speciali ed Istituzioni

1. Azienda speciale:

a) La gestione dei servizi che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali. A ciascuna azienda possono essere affidati uno o più servizi;

b) Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che disciplinerà il numero dei componenti, funzioni e quant'altro necessario per il funzionamento;

c) Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;

Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

d) Non possono essere eletti alle cariche predette i Consiglieri Comunali, il Revisore dei conti del Comune, i dipendenti del Comune di Dossena o di altre aziende speciali dello stesso Comune;

e) Il Consiglio Comunale ne determina gli indirizzi, approva gli atti fondamentali e verifica i risultati di gestione e approva il rendiconto;

f) Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2,

nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86, del D. Lgs., 267/2000.

2. Istituzione:

- a) L'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può essere effettuato a mezzo di istituzioni;
- b) Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati, di autonomia gestionale;
- c) Sono organismi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento;
- d) L'ordinamento ed il funzionamento è stabilito con apposito regolamento comunale. Le istituzioni esercitano la loro attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- e) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
- f) Il Revisore del conto dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50 - Modalità di nomina degli Amministratori delle aziende speciali ed istituzioni

- 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda e delle istituzioni (incluso il Presidente) vengono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e dell'istituzione resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può procedere alla revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'azienda e delle Istituzioni.

Art. 51 - Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale per la realizzazione e gestione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche con capitale pubblico locale minoritario, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

3. Il funzionamento della Società per Azioni in caso di loro costituzione è stabilito da apposito Regolamento comunale. Le S.p.A. esercitano la loro attività con criteri di efficacia, efficienza, produttività ed economicità.

4. La nomina di rappresentanti del Comune nella società di cui è partecipante spetta al Sindaco in base agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

Titolo XII

FORME ASSOCIATIVE

Art. 52 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, la Provincia e altri Enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati il Comune in collaborazione con altri Enti locali può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonchè convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 53 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Provincia od altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea.

5. Elezione, competenze degli organi, durata in carica, eventuale revoca, sono previsti dallo Statuto del Consorzio.

Art. 54 - Programmazione negoziata - Esercizio associato di servizi

1. Il Comune, per garantire un'oggettiva valorizzazione delle azioni di raccordo e di coordinamento tra vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata tra i soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. Il Comune intende favorire la più estesa applicazione degli istituti negoziali – anche al di fuori di quelli previsti dalla legge – in vista di una modernizzazione del sistema produttivo e sviluppo territoriale, concorrendo alla creazione di condizioni favorevoli ad una crescita economica e occupazionale.

Gli strumenti di programmazione negoziata che il Comune intende attivare per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito

provinciale, compatibili con uno sviluppo ecosostenibile sono i Patti Territoriali e i contratti d'area che costituiscono anche strumenti operativi funzionali all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali, garantendo la massima flessibilità e disponibilità amministrativa e tecnica.

3. Il Comune di Dossena intende favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi e delle strutture, adottando ogni disposizione in grado di migliorare gli attuali servizi con il massimo risultato e contenimento della spesa pubblica.

Titolo XIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 - Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe, i canoni ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 56 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 57 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 58 - Funzioni e responsabilità del Revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha l'obbligo di partecipare - senza diritto di voto - alla seduta del Consiglio in cui si approva il conto consuntivo e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e ai documenti del Comune.

2. Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 c.c.) e rettitudine, riferendo

immediatamente al Sindaco ed al Segretario eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi dei revisori, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.

Art. 59 - Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 60 - Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. La classificazione compete al Consiglio Comunale.

Art. 61 - Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 62 - Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione, sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi, sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Art. 63 - Scelta del contraente

1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato. La stipulazione dei contratti in generale deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare nella quale dovranno essere previste il fine, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale.

Titolo XIV

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 64 - Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti, ad eccezione dei casi in cui la competenza è attribuita per legge alla Giunta Comunale.
2. Ogni regolamento, dopo l'adozione, resterà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entrerà in vigore decorsi i termini per l'esecutività ai sensi di legge.
3. I regolamenti non possono avere efficacia retroattiva.

Art. 65 - Entrata in vigore ed eventuale revisione dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di Legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo Pretorio del Comune. Dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo Pretorio e inviato al Ministero dell'Interno per esservi inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.